

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO/MITO & C.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Vivibanca S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Vivibanca

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Capitale sociale: Euro 63.181.749,00 i.v.

Sede legale: Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)

Sedi Secondarie:

Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno (SA)

Via A.De Pretis, 51 - 80133 Napoli (NA)

Partita IVA: 12755550014 e C.F.: 04255700652 – REA: TO 1228616

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 5647 – Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Tel.: 011 19781000 Fax.: 011 19698000

E-mail: info@vivibanca.it; Pec: vivibanca@pec.it; sito web: www.vivibanca.it

CHE COS'È IL CONTRATTO DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO/MITO & C.

Il *Corporate Banking Interbancario* (servizio Mito & C.), noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti. Il CBI consente il trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali ed è messo a disposizione da una Banca, definita Proponente, ad un'impresa che è cliente, oltre che della Proponente, di altre Banche, definite Passive. Il servizio centralizza i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto, utilizzando un unico standard di comunicazione interbancario.

Con il servizio di *Corporate Banking Interbancario* è possibile:

- ottenere informazioni sui propri rapporti di conto corrente in euro e valuta (saldi e movimenti);
- ottenere informazioni sugli Avvisi Elettronici degli effetti in scadenza e disporre il relativo pagamento;
- disporre ordini di pagamenti tramite l'invio di giroconti, bonifici Italia ed estero, stipendi;
- disporre ordini di incasso tramite presentazioni Ri.Ba., RID, Mav, e riceverne flussi informativi di ritorno;
- ottenere informazioni relative al dossier titoli;
- effettuare la simulazione di un piano di ammortamento di un mutuo ipotecario;
- gestire pagamento, stampa, ricerca delle deleghe fiscali F24.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni ed altre spese);
- rischi normali legati all'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza, dipendenti dalla fornitura del servizio di accesso alla rete Internet o alla rete telefonica;
- sottrazione o smarrimento degli strumenti di sicurezza (password, codici, altri strumenti di legittimazione).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importi massimi di spese e commissioni

Importi massimi di spese e commissioni	
Periodicità Canone	Mensile
• Canone CBI Passivo	Euro 0,00
• Canone CBI Attivo	Euro 20,00

Servizio SMS

Euro 0,15 per ogni
SMS ricevuto

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in **qualsiasi** momento comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R e con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 7 giorni decorrenti dalla data di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**VivBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
 - a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
 - b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data.Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Password	Codice alfanumerico attribuito dalla Banca al cliente per l'utilizzo del Servizio congiuntamente al Codice
Pin	Codice alfanumerico attribuito personalmente al cliente per l'utilizzo del Servizio, congiuntamente ai codici sopra indicati ed alla password.
Banca Proponente	È la Banca che offre il servizio e con la quale l'azienda stipula il contratto.
Banca Passiva	Banca diversa dalla Banca Proponente e collegata al servizio.